

**REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2003 DEL CONSIGLIO**  
**del 16 giugno 2003**  
**relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2001/357/PESC del Consiglio, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1343 (2001) del 7 marzo 2001 e 1408 (2002) del 6 maggio 2002 istituivano delle misure restrittive nei confronti del governo nella Liberia per il sostegno da esso fornito ai gruppi di ribelli armati nella regione. Con la risoluzione 1478 (2003) del 6 maggio 2003, il Consiglio di sicurezza ha deciso di prorogare tali misure restrittive per un periodo di 12 mesi a partire dal 7 maggio 2003. Esso ha inoltre deciso di proibire tutte le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia per un periodo di 10 mesi a decorrere dal 7 luglio 2003.
- (2) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (2) dava attuazione alle risoluzioni 1343 (2001) e 1408 (2002) del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Tale regolamento è giunto a scadenza l'8 maggio 2003. È ora necessario attuare la risoluzione 1478 (2003). Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.

(1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/365/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49).

(2) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

- (5) Poiché il regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio è scaduto l'8 maggio 2003, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed essere applicabile conformemente alle date previste dalla posizione comune 2003/365/PESC del 19 maggio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la consegna, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano qualora il comitato istituito dal paragrafo 14 della risoluzione 1343 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione vengono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato II, a prescindere se siano originari o meno di tale paese.
2. È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, conformemente a quanto definito nell'allegato III.

*Articolo 3*

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare gli allegati II e III per adeguarli ai cambiamenti che potrebbero essere apportati alla nomenclatura combinata.